



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Giurisdizione italiana nei confronti di soggetti stranieri, convenuto non domiciliato in uno Stato membro UE, controversia in una delle materie di cui alla Convenzione di Bruxelles 27.9.1968

In tema di [giurisdizione](#) dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi dell'art.3, comma 2, della l. n.218 del 1995, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione.

NDR: in tal senso Cass. SU n. 18299 del 25/06/2021.

Corte di appello di Milano, sentenza del 25.5.2022, n. 1789

...omissis...

L'appello deve essere parzialmente accolto.

Il primo motivo è fondato.

XXX è una società di diritto brasiliano.

È incontestato che le obbligazioni di cui viene dedotto l'inadempimento sono obbligazioni contrattuali.

Pertanto, ai sensi dell'art. 57 l. 218/95 deve applicarsi la Convenzione di Roma del 19.6.1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con l. n. 975/84.

Ai sensi dell'art. 4 della convenzione, posto che difetta una specifica scelta delle parti in ordine alla legge nazionale da applicare, il contratto deve intendersi regolato dalla legge del paese con il quale il rapporto negoziale presenta il collegamento più stretto.

Nel caso di specie, tale paese, è stato individuato dal primo giudice nell'Italia, posto che le prestazioni connotanti il dedotto contratto di agenzia dovevano essere eseguite esclusivamente in Italia.

Consegue che ai fini della individuazione della legge applicabile per determinare la giurisdizione deve applicarsi la legge italiana e, quindi, l'art. 3, secondo comma, della l. 218/95.

Ciò è incontestato.

In proposito, l'art. 3 della l. n. 218/95 prevede:

“1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.

2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Br. il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio”.

Ciò posto, il Tribunale, ai fini dei criteri di collegamento per determinare la giurisdizione ha ritenuto applicabile la Convenzione di Bruxelles del 1968, anziché il Reg. CE 44/2001 ritenuto invece applicabile da Pangea.

Ciò sulla base della giurisprudenza di legittimità -Cass. Sez. Un. n. 22239/2009 e Cass. Sez. Un. n.15478/2019- che ha ritenuto che il Reg. CE 44/2001 ha sostituito la Convenzione di Bruxelles del 1968 solo con riferimento agli stati membri dell'Unione Europea, in ragione della lettera dell'art. 68 del predetto regolamento che afferma: "Il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 299 del Trattato. 2. Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento”.

Tale orientamento, peraltro non univoco, risultando i precedenti contrari di Cass. Sez. Un. n. 4211 del 20.2.2013 e Cass. Sez. Un. n. 32362 del 13.12.2018, è stato superato da due successive pronunce delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, tenendo conto dei precedenti difformi richiamati dal primo giudice, hanno affermato che quando il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro dell'Unione Europea e la materia -come nel caso che è occupata- è compresa nell'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968, la sussistenza della giurisdizione italiana si determina in base ai criteri del Reg. UE n. 1215/2012 che ha sostituito il Reg. CE n. 44/2001 già sostitutivo della predetta Convenzione.

Si veda in proposito Cass. Sez. Un. n. 18299 del 25/06/2021 (Rv. 661653 - 01): “In tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi dell'art.3, comma 2, della l. n.218 del 1995, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del

2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione” ed in motivazione: “Tale era l'approdo cui era pervenuta già Cass. Sez. U, 20/02/2013, n. 4211, dichiarando la giurisdizione del giudice italiano in causa che vedeva quale convenuta una società con sede in San Marino, in nome dell'applicabilità delle disposizioni del Regolamento CE n . 44 del 2001, richiamato dall'art. 3, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218. Ad identica conclusione è giunta Cass. Sez. U, 13/12/2018, n. 32362, in relazione a causa in cui una società italiana domandava ad una società venezuelana il pagamento del corrispettivo di una Compravendita, nel senso che, in forza dell'art. 3, comma 2, della legge n. 218 del 1995, dovesse dirsi ora applicabile l'art. 7, lett. b, primo trattino, del Regolamento UE 12 dicembre 2012 n. 1215, sostitutivo dell'art. 5, n. 1, lett. b, del Regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44, quali disposizioni sostitutive della Convenzione di Bruxelles del 1968 (in senso difforme, sul presupposto della permanente operatività della Convenzione del 27 settembre 1968 e della inapplicabilità del Regolamento CE n . 44/2001 nei confronti di soggetti non domiciliati in uno degli Stati dell'Unione ovvero che non avessero adottato il predetto regolamento, Cass. Sez. U, 21/10/2009, n. 22239; più di recente, Cass. Sez. U, 12/06/2019, n. 15748)”.

Si veda anche Cass. Sez. Un. n. 36371 del 24/11/2021 (Rv. 662967 - 01): “Ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale, alle azioni rivolte ad ottenere i diritti forfettari e standardizzati previsti dal Regolamento CE n . 261 del 2004, in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, si applica l'art. 7 del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (sostitutivo del Regolamento CE n . 44 del 2001), per effetto del rinvio, contenuto nell'art. 3, comma 2, della l. n. 218 del 1995, alla Convenzione di Bruxelles, cui sono succeduti il Regolamento CE n .44 del 2001 e il Regolamento UE n. 1215 del 2012, in conformità alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza del 3 settembre 2020, in C-186/19); di conseguenza, l'attore può radicare la causa nel luogo di esecuzione della obbligazione e, più esattamente con riferimento al contratto di trasporto, nel luogo dove il servizio è stato o avrebbe dovuto essere prestato.

Ciò posto, il fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio da Pangea è un asserito contratto di agenzia concluso con XXX, dal quale la stessa sarebbe legittimamente receduta, con conseguente diritto al pagamento delle provvigioni come corrispettivo delle proprie prestazioni e dell'indennità di cessazione del rapporto.

Per contro XXX, in comparsa di costituzione in primo grado, ha contestato la sussistenza del contratto di agenzia, in difetto della prova scritta del medesimo.

Consegue che l'accertamento della legittimità del diritto di recesso comunicato da Pangea a XXX in data 27.1.2011 non ha valenza meramente incidentale rispetto alle domande di condanna al pagamento delle predette somme di denaro, come ritenuto dal primo giudice, ma implica -a maggior ragione anche alla luce della difesa di XXX-, proprio ai fini di accertare la sussistenza della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere in giudizio da Pangea, l'accertamento necessario della sussistenza della conclusione fra le parti di un contratto di agenzia.

Conseguentemente, la controversia concerne l'accertamento della sussistenza di un contratto di agenzia e la sua applicazione.

In relazione al medesimo l'art. 7 del Reg. UE 1215/2012 - ma anche il previgente art. 5.5 del Reg. CE n. 44/2001- prevede la sussistenza di un foro speciale che consente che “una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro” ... 5) qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui essa è situata”.

Pertanto, posto che l'attività di agenzia era svolta pacificamente in Italia, sussiste la giurisdizione italiana.

Peraltro, alla stessa conclusione, si perverrebbe anche se si volesse considerare le singole obbligazioni contrattuali dedotte.

Infatti, in proposito l'art. 7 del Reg. UE 1215/2012 – ma anche in questo caso, identica disposizione era contenuta nel previgente Reg. CE 44/2001- prevede la possibilità di convenire in giudizio davanti ad uno Stato membro la persona domiciliata in altro Stato membro: “ a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il

luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: - nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, - nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.

In proposito, in un caso analogo, in cui una società francese era stata convenuta davanti al giudice italiano con richiesta di condanna al pagamento di somme di denaro a titolo di, provvigioni non pagate, indennità di preavviso e indennità di cessazione del rapporto in seguito ad un contratto di agenzia intercorso fra le stesse, la Corte di Cassazione ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione italiana in applicazione delle medesime disposizioni normative soprariportate, in allora contenute nel Reg CE 44/2001.

Ciò in quanto “i "servizi" (id est l'attività di agenzia nonché di prestazione di ulteriori attività, descritte nella comparsa di risposta) posti in essere, in esecuzione del contratto inter partes, dalla Due Adi s.r.l. sono stati svolti - senza ombra di dubbio in Italia” -Cass. Sez. Un. n. 26746 del 19.12.2007 “A norma dell'art. 5 del Regolamento CE del Consiglio n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, nella materia contrattuale, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, dovendosi intendere tale luogo - in relazione a contratti di prestazione di servizi - come quello in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati. Ne consegue che la controversia insorta in ordine all'adempimento di tali contratti (uno dei quali di agenzia) stipulati tra una società italiana ed una società francese con sede in Francia, deve essere devoluta alla giurisdizione del giudice italiano allorché le prestazioni relative ad entrambi i contratti siano svolte o da svolgersi in Italia”.

Tale orientamento è confermato anche da pronunce successive che individuano “nell'obbligazione dedotta in giudizio” che determina la giurisdizione non in quella dedotta dall'attore, ma in quella caratterizzante il contratto – ex plurimis Cass. Sez. Un. n. 20412 del 12/10/2015 (Rv. 636914 - 01) La giurisdizione sulla domanda di pagamento del corrispettivo pattuito in un contratto di prestazione di servizi (nella specie, riguardante l'organizzazione di uno spettacolo in Italia in adempimento di contratto concluso in Germania), si determina, giusta l'art. 5, n. 1, lett. b), del Regolamento CE n. 44/2001, avendo riguardo all'obbligazione caratterizzante il contratto; Cass. n. 35784 del 22/11/2021 (Rv. 663146 - 01) Per "obbligazione dedotta in giudizio", ai fini dell'individuazione della giurisdizione ai sensi dell'art. 5, del Reg. (CE) n. 44 del 2001, si intende non già quella fatta valere dall'attore, ma sempre e solo quella caratterizzante il contratto e coincidente, nel caso di vendita internazionale a distanza di beni mobili da trasportare, per effetto di quanto disposto dall'art. 5, lett. b, del cit. Reg., con quella avente ad oggetto la consegna del bene, da valutare con riferimento al luogo di recapito finale della merce, ove questa, cioè, entra nella disponibilità materiale e non solo giuridica dell'acquirente. Ne consegue che, sussistendo la giurisdizione del giudice dello Stato in cui avviene la consegna rispetto a tutte le controversie reciprocamente nascenti dal contratto, essa include anche quella relativa al pagamento dei beni alienati, prevalendo la disciplina del cit. Reg. sulle disposizioni della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980, i cui artt. 31 e 57 (relativi, rispettivamente, al luogo in cui il vettore eventualmente incaricato abbia preso in consegna la merce ed all'individuazione del luogo di pagamento del prezzo) vanno interpretati nel senso che contengono una "regula iuris" idonea a disciplinare i rapporti tra le parti, ma non la giurisdizione.

Pertanto, nel caso specifico, l'obbligazione caratterizzante il contratto è quella di prestazione di servizi avvenuta pacificamente in Italia. Conseguentemente la sussistenza della giurisdizione italiana include tutte le controversie derivanti dal contratto comprensive anche di quella al pagamento dei corrispettivi delle stesse e delle indennità sostitutive derivanti dal rapporto contrattuale.

Conclusivamente deve ritenersi la sussistenza della giurisdizione italiana anche in relazione alle domande per cui il primo giudice l'aveva negata, con conseguente rinvio delle parti al giudice di primo grado limitatamente alle stesse. *omissis*

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto in parziale riforma della sentenza *omissis* accerta e dichiara la sussistenza della giurisdizione italiana in ordine alle domande di pagamento delle provvigioni e dell'indennità di cessazione del rapporto e, per l'effetto rimanda, limitatamente alle stesse, le parti davanti al Tribunale di Milano; conferma nel resto la sentenza appellata; compensa integralmente fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

